VERBALE DI MANCATO ACCORDO IN SEDE SINDACALE

A seguito dell'apertura in data 27/09/2006 della procedura di mobilità ex art. 24 della Legge 23/07/1991 n.223, in data 09/11/2006 si sono incontrati presso la sede di Roma in Via del Plebiscito n.112:

per la CORPORACION MEDICO – ESTETICA e DERMOESTETICA, in rappresentanza delle Società istanti l'AVV. Pecoraro Luca e il Dott. Molino Stefano;

per le Organizzazioni sindacali
la UILTUCS - UIL Nazionale rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu
la UILCOM – UIL Nazionale rappresentata dal Sig. Baldi Ugo e Sig.ra Corsi Simonetta
la FISASCAT – CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Falcone Salvatore, Alfredo Magnifico e Carlo Costantini
la SLC –CGIL Nazionale rappresentata dalla Sig.ra Baschieri Stefania
la SLC – CGIL Regione Sicilia rappresentata dal SIg. Faraone Rosario

PREMESSO CHE

dopo ulteriori ampie e approfondite valutazioni della situazione economico/finanziaria della parte datoriale e delle ragioni che hanno portato alla decisione di procedere alla ristrutturazione societaria, con illustrazione dei dati di bilancio e dei verbali del CDA del 15 Settembre 2006 relativi all'avvio della predetta ristrutturazione, sono state espresse dalle OO.SS gravi preoccupazioni per la situazione prospettata ed è stata formulata la richiesta di mettere in atto tutte le possibili soluzioni per ridurre il più possibile l'impatto sociale determinato dalle decisioni aziendali.
In particolare è stato richiesto dalle OO.SS. di riconsiderare il numero dei dipendenti in esubero.
La parte datoriale, qualora funzionale alla rapida definizione di un accordo in merito alle questioni poste, ha manifestato ampia disponibilità a valutare la possibilità di ridurre il numero dei lavoratori in esubero, anche attraverso la ricollocazione presso altri datori di lavoro (in particolare con riferimento agli addetti ai servizi di pulizia).
Inoltre le OO.SS hanno richiesto la disponibilità ad eventuali forme di incentivazione.
La parte datoriale ha fatto presente che le illustrate condizioni economiche e le prospettive al momento non consentono di ipotizzare tali di forme di incentivazione.

Le OO.SS., pur prendendo atto della situazione illustrata, ritengono di non poter raggiungere l'accordo di cui al comma 9 dell'art. 4 della legge in parola.

La parte datoriale conferma che provvedimenti diversi da quello adottato non consentirebbero di salvaguardare le residue capacita' occupazionali, in quanto incompatibili con la necessita' di riequilibrio economico e di riassetto organizzativo,

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, constatata la impossibilita' di addivenire ad un accordo nella fase sindacale della procedura in occasione degli incontri intercorsi in data 26/10/2006 e in data odierna, pur auspicando l'individuazione di possibili positive soluzioni consensuali nell'ambito della medesima procedura di Legge convengono di ritenere esperita e conclusa la procedura di cui al comma 5 del citato art. 4, pur se non decorso l'intero periodo di cui al comma 6 del suddetto art. 4 e convengono altresì che la parte datoriale darà comunicazione dell'esito negativo della consultazione al Ministero del Lavoro, onde questo possa convocare le parti ai sensi del comma 7 dell'art. 4 medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la parte datoriale

le OO.SS.